

STATUTO FARBANCA S.p.A.

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, E SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 1

1. E' costituita una Società per azioni denominata "FARBANCA S.p.A." La Società ha sede sociale e Direzione Generale in Bologna.
2. La Società fa parte del "Gruppo Banca Ifis" (infra "Gruppo Bancario di riferimento"). In tale qualità, ai sensi della normativa, anche di natura regolamentare, vigente in materia, è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo "Banca Ifis S.p.A." (infra "Capogruppo"), nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.
3. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione utili per l'emanazione delle disposizioni nonché la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata, attenendosi alle direttive strategiche e gestionali emanate dalla Capogruppo.

Art. 2

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art.3

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compresa ogni attività ammessa al mutuo riconoscimento, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4

1. Il capitale sociale è di Euro 35.308.150,00 (Euro trentacinquemilionitrecentoottomilacentocinquanta virgola zero zero), interamente versato, suddiviso in n. 3.530.815 (tremilionicinquecentotrentamilaottocentoquindici) azioni, in regime di dematerializzazione, da nominali Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna.
2. Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, salvo quanto previsto dall'art. 30.
3. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
4. La Società può emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
5. Ogni azione dà diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di una o più azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106 codice civile; ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 5

1. La qualità di Socio implica accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei soli casi previsti dalla legge. La determinazione del valore delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata secondo le previsioni della legge. Il recesso si intende esercitato dalla data in cui la comunicazione giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

STATUTO FARBANCA S.p.A.

- la proroga del termine;
 - l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- Il domicilio dei Soci, anche per quanto concerne i loro rapporti con la Società, s'intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei Soci, purché non eletto presso la Società.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

ASSEMBLEA

Art. 6

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.
2. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle normative tempo per tempo vigenti.
4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
5. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche normative tempo per tempo vigenti, l'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede della Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione – o nel rispetto del più ampio termine di preavviso e/o di diverse e/o ulteriori modalità di pubblicazione eventualmente previsti dalle normative anche regolamentari tempo per tempo applicabili –, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a. MF,
- b. Il Sole 24 Ore,

c. Italia Oggi

Se i quotidiani suindicati hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Resta fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente, anche regolamentare, tempo per tempo applicabile.

L'avviso di convocazione deve, comunque, contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle normative, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti e dallo statuto. L'avviso potrà contenere anche la fissazione del giorno per la seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello fissato per la prima.

6. Ferma restando l'applicazione delle normative applicabili, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti, il Consiglio di Amministrazione:

- può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno;

- ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, deve convocarla senza ritardo quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno la quota di partecipazione determinata ai sensi della normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci o soggetti legittimati, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

- convoca l'Assemblea negli altri casi previsti dalla legge.

7. L'Assemblea ordinaria dei soci, oltre alle materie attribuite alla sua competenza dalle normative applicabili, anche di natura

STATUTO FARBANCA S.p.A.

regolamentare, tempo per tempo vigenti, o dallo Statuto, comunque:

- determina il compenso di Amministratori e Sindaci secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 25 dello Statuto;
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e gestione (anche se incardinate nello stesso organo) e di controllo e del restante personale, i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a tale compenso in termini di annualità di remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

8. Sono regolate dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni da parte della medesima, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 7

1. Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
2. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla società, in conformità alla normativa vigente, dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.
3. La comunicazione indicata nel comma 2 deve pervenire alla Società entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea. L'Assemblea, ove l'avviso lo preveda, può essere validamente tenuta anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio e video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione

che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, compresi i componenti degli organi amministrativi e di controllo, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia

- consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione luoghi collegati in audio o in audio e video a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 8

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto, nel rispetto della vigente normativa di legge e regolamentare, possono farsi rappresentare in Assemblea: la delega deve essere fatta pervenire alla società, mediante posta certificata con firma digitale, ovvero con le altre modalità ed entro i termini indicati nel sito internet della società e nell'avviso di convocazione.

Art. 9

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai termini del presente Statuto; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, assume la presidenza la persona che viene designata con il voto della maggioranza degli azionisti presenti.
2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea ed, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle

STATUTO FARBANCA S.p.A.

deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

3. Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina un segretario che redige il verbale, anche tra non soci e, se lo ritiene necessario, due o più scrutatori fra i presenti, anche non soci.
4. Nell'Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputa opportuno, la funzione di segretario è assunta da un Notaio.

Art. 10

1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 11

1. Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

1. La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea entro un minimo di cinque ed un massimo di nove.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti richiesti dalle normative applicabili, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti, ovvero dallo Statuto sociale.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla Legge e dai commi secondo e terzo dell'art. 13.
4. Almeno due Consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle Disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.
5. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui infra. Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 (cinque); diversamente si approssima all'intero superiore.
6. Ai fini della presente disposizione e fino alla emanazione della relativa normativa di attuazione in materia (che si intenderà prevalere una volta emanata), sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:
 1. abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, con la Società o con le società da questa controllate o con le società che la controllano o soggette a comune controllo, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

STATUTO FARBANCA S.p.A.

2. rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società, o nelle società che la controllano o in quelle soggette a comune controllo;
3. siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale della Società;
4. siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
7. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
8. Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, gli Amministratori non possono ricoprire cariche in altre banche o in altre aziende - diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario di riferimento come sopra individuato - che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o essere legati alle stesse o alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente.
9. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti ognuna recante un numero di candidati almeno pari a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati in ordine progressivo.
10. Almeno un quarto dei candidati di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 del presente articolo; detti candidati devono essere identificati come tali.
11. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ciascun azionista può votare una sola lista.
12. Le liste devono essere sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate:
 - a. da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
 - b. dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
 - c. dall'indicazione dell'identità degli Azionisti presentatori e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente

STATUTO FARBANCA S.p.A.

- detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.
13. La mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta solamente l'esclusione di detti candidati e non determina l'inammissibilità della lista cui essi appartengono.
 14. Nel caso in cui non siano presentate e/o ammesse liste, ciascun Azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea candidature in numero almeno pari al numero di componenti del Consiglio da eleggere fermo restando che tali candidature, a pena di inammissibilità, dovranno presentare i requisiti, di cui al precedente comma dodici, lettere a), b) e c).
 15. I Consiglieri sono attribuiti, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna lista, alle liste che abbiano conseguito ciascuna un numero di voti pari almeno al 35% del capitale sociale, - fermo restando che alla lista presentata dalla Capogruppo sono attribuiti in ogni caso almeno la metà più uno dei Consiglieri - salvo il disposto del successivo comma diciassettesimo.
 16. Se una sola lista, diversa da quella presentata dalla Capogruppo, raggiunge almeno la percentuale di voti di cui al comma precedente, tutti i restanti Consiglieri sono attribuiti a tale lista.
 17. Qualora nessuna lista – diversa da quella presentata dalla Capogruppo per la quale si considera quanto indicato nell'inciso di cui al comma quindicesimo che precede – raggiunga un numero di voti pari almeno alla percentuale di cui al precedente comma quindicesimo, i Consiglieri vengono nominati proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista, fermo il numero minimo di Consiglieri spettanti a quella presentata dalla Capogruppo a norma del precedente comma quindicesimo.
 18. Nella eventualità prevista dal precedente comma diciassettesimo, le liste - diverse da quella presentata dalla Capogruppo - che non abbiano raggiunto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale sono escluse dalla ripartizione proporzionale dei Consiglieri.
 19. In ogni caso in cui si debba procedere ad assegnazione proporzionale, in ipotesi di frazionamento dell'unità, il Consigliere da nominare viene attribuito alla lista con il decimale più elevato.
 20. I Consiglieri spettanti a ciascuna lista ai sensi dei commi precedenti sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.
 21. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui ai commi precedenti, non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito ai sensi del precedente comma quinto, gli amministratori contraddistinti in ciascuna lista dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti e tratti dalla medesima lista. Nel caso non sia possibile la sostituzione degli amministratori privi dei predetti requisiti con candidati tratti dalla medesima lista, gli stessi sono sostituiti dai candidati in possesso di tali requisiti tratti dalle liste con resto più elevato secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste.
 22. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 14, per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge sulle candidature proposte.

Art. 13

1. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data

STATUTO FARBANCA S.p.A.

- dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
2. Qualora la nomina degli Amministratori sia avvenuta con voto di lista, i Consiglieri eletti nell'ambito della lista presentata dalla Capogruppo non possono essere revocati senza il voto favorevole di quest'ultima, salvo il caso di revoca per giusta causa.
 3. In ogni caso, le deliberazioni di revoca degli Amministratori in carica non possono essere assunte dall'Assemblea se non con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
 4. Qualora, per dimissione od altre cause, venisse a mancare - anche in tempi successivi - la metà o più degli Amministratori di nomina Assembleare, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario ed in tal caso l'Amministratore più anziano, rimasto in carica, dovrà convocare l'Assemblea perché provveda alle nuove nomine ovvero, in mancanza di Amministratori, provvederà il Collegio Sindacale ai sensi di legge.
 5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. ed alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:
 - a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, purché sia tuttora eleggibile e disposto ad accettare la carica, e

l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

b) ove sia cessato un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.12, commi 5 e 6, del presente Statuto, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

c) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano la presenza nel Consiglio di almeno un quarto di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.12, commi 5 e 6, del presente Statuto, ovvero ancora nel caso in cui a suo tempo non siano state presentate liste o la nomina non sia avvenuta con voto di lista, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), così come provvede la successiva Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal precedente art. 12, commi 5, 6 et 14.

Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Art. 14

1. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, con effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.
2. Il Consiglio nomina altresì un Segretario, il quale può non appartenere al Consiglio di

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Amministrazione, con effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da un Consigliere all'uopo nominato.

Art. 15

1. Spetta agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni, un compenso deliberato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determinerà la remunerazione dovuta ai componenti del Consiglio di Amministrazione stesso investiti di cariche o deleghe, anche di firma, per particolari incarichi consentiti dallo Statuto.
3. Il tutto è determinato coerentemente con la politica di remunerazione adottata dalla Società in base alle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Art. 16

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi quelli inderogabilmente attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea e li esercita osservando le direttive strategiche e gestionali impartite dalla Capogruppo.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
 - l'approvazione dell'assetto organizzativo e dell'assetto societario della Banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, i flussi informativi nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
 - l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
 - la supervisione del processo di informazione al pubblico e del processo di comunicazione;

- l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con le funzioni di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- gli obiettivi, le politiche di governo ed il processo di gestione dei rischi, assicurando la coerenza della quantità e dell'allocatione del capitale e della liquidità rispetto alla propensione al rischio deliberata;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
- i criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- il codice etico;
- la determinazione degli indirizzi strategici - e il loro esame periodico - e di quelli generali di gestione, nonché l'approvazione dei relativi piani industriali e finanziari, delle operazioni strategiche, e l'approvazione del bilancio di previsione annuale, vigilando sulla corretta e coerente trasposizione nella gestione;
- la eventuale nomina del Direttore Generale, d'intesa con la Capogruppo, nonché la relativa cessazione, deliberando sulla remunerazione spettantegli;
- la eventuale nomina e la cessazione del Vice Direttore Generale, adottando ogni provvedimento riferentesi allo stato giuridico ed economico del medesimo;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2361, comma 2 del codice civile;
- l'incorporazione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze in Italia o all'estero, nel rispetto delle norme di legge;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili e/o il trasferimento della sede sociale nel

STATUTO FARBANCA S.p.A.

- territorio nazionale, nel rispetto comunque delle forme previste dalla legge, non escludendosi comunque in materia la competenza dell'Assemblea Straordinaria regolata *ex lege*;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
 - la definizione delle strategie relative alle relazioni sindacali, nonché l'approvazione dei contenuti economici e normativi dei contratti collettivi, sia di lavoro sia relativi al trattamento di quiescenza, del personale della Banca;
 - la nomina, gli avanzamenti di carriera, e la cessazione dei dirigenti;
 - la riduzione del capitale in caso di recesso di Soci nei casi previsti dalla legge e nelle forme da essa previste, non escludendosi comunque in materia la competenza dell'Assemblea Straordinaria regolata *ex Lege*;
 - il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale;
 - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo ove nominato ai sensi del successivo art. 20. Per determinati atti o singoli negozi, il Consiglio potrà altresì conferire deleghe ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i limiti e osservando le previsioni di legge in materia.
4. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, determinerà i poteri da delegare al Comitato Esecutivo, ove nominato, per la erogazione del credito e potrà attribuire poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e gestione corrente al Direttore Generale, ai dirigenti ed ai quadri direttivi ovunque assegnati nonché agli impiegati preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati
- in relazione alle funzioni e al grado ricoperto.
5. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione oppure, se nominato, del Comitato Esecutivo secondo modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al quale dovrà essere resa una informativa per importi globali.
6. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso, i delegati riferiscono al Consiglio ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
7. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, dai suoi organi delegati e dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente, in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Restano fermi i doveri di informativa di ogni amministratore ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile.

Art. 17

1. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale, o altrove in Italia, ad intervalli di tempo di norma non superiori a due mesi ed in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo ravvisi necessario o ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

STATUTO FARBANCA S.p.A.

2. Il Presidente fissa l'ordine del giorno della riunione. La convocazione viene fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore, utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, con indicazione dell'ordine del giorno, da pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi speciali di urgenza, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di sole 24 (ventiquattro) ore; nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci e al Direttore Generale. In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, a condizione che i consiglieri si dichiarino adeguatamente informati sugli argomenti da trattare. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori e Sindaci.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza

della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente e, in mancanza, di chi ne fa le veci.
3. Nel computo della maggioranza non si tiene conto delle astensioni dal voto.
4. Alle sedute partecipa il Direttore Generale, se nominato, con funzioni consultive e propositive.

Art. 19

1. Delle riunioni è redatto apposito processo verbale che deve essere iscritto sul relativo libro e firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 20

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri, determinandone le attribuzioni, un Amministratore Delegato il quale permane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
2. L'Amministratore Delegato, se nominato, ha facoltà propositiva nelle materie di sua competenza.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, in alternativa, nominare, tra i propri membri, un Comitato Esecutivo, composto da un numero di componenti entro un minimo di tre ed un massimo di cinque, con esclusione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che possono però partecipare alle riunioni. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Esecutivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti il Comitato Esecutivo permangono in carica quanto il

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

5. Il Consiglio stabilisce, all'atto della nomina, i poteri e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo.
6. Nei casi di urgenza, il Comitato Esecutivo (se nominato) può assumere, su proposta del Direttore Generale, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza di quest'ultimo. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
7. Le figure dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale non possono coesistere. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale sono pertanto svolte da quest'ultimo.
8. L'Amministratore Delegato o il Comitato Esecutivo, se nominati, possono - per le materie che non siano espressamente loro riservate dalla eventuale delibera di nomina - delegare propri poteri al Direttore Generale, se nominato, ai Dirigenti, ai Funzionari, ai Dipendenti ed in genere ai Direttori o Titolari delle eventuali Succursali della Società, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Art. 21

1. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si raduna di regola due volte al mese e quante volte ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato. Per la convocazione delle riunioni del comitato esecutivo valgono le stesse modalità e gli stessi termini previsti dall'articolo 17 del presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.
2. Le adunanze del Comitato Esecutivo, se nominato, sono valide quando sono presenti almeno tre dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a

maggioranza dei presenti. Alle sedute partecipa il Direttore Generale, se nominato, con funzioni consultive e propositive.

3. Il Comitato Esecutivo, se nominato, può avere funzioni consultive, anche ai fini di una più approfondita istruttoria, su questioni e proposte da sottoporre poi alla deliberazione del Consiglio.
4. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo nei termini indicati all'art. 17.

PRESIDENTE

Art. 22

1. Il Presidente:
 1. ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi in giudizio e anche in sede amministrativa;
 2. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 3. promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa; consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;
 4. nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
 5. rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletivi e decisorii.
2. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come

STATUTO FARBANCA S.p.A.

interlocutore degli organi interni di controllo.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente. In assenza di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dall'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero dal Consigliere Anziano, intendendosi come tale quello con il periodo più lungo di ininterrotta permanenza in carica o, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età.

Art. 23

1. La rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'Amministratore Delegato, se nominato.
2. La firma del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato fanno fede dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del Presidente o del Vice Presidente.
3. La rappresentanza legale della Società anche in giudizio può altresì essere conferita all'Amministratore Delegato, se nominato, agli Amministratori, al Direttore Generale, se nominato, e ad altri Dirigenti e Funzionari designati dal Consiglio che determina in ogni caso i limiti e le modalità dell'uso della firma sociale.
4. Il Consiglio di Amministrazione può del pari conferire deleghe e procure, anche a terzi, sia per singoli atti che per determinate categorie di atti e di affari e per la rappresentanza della Società in giudizio.

Art. 24

1. Il Consiglio può nominare, per ogni succursale un Direttore o un Titolare. Il Direttore ed il Titolare di succursale sono investiti di ogni potere occorrente

per il compimento delle ordinarie operazioni, limitatamente alla gestione della succursale cui sono preposti e, nelle rispettive gestioni, sono responsabili della rigorosa osservanza della legge e delle norme di vigilanza, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire ad altri dipendenti delle succursali limitati poteri e facoltà, determinandone le modalità di esercizio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

1. L'Assemblea ordinaria elegge tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco Effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio, adeguandolo tuttavia in relazione alle tariffe stabilite dalla legge; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro incarico, o nella misura determinata in modo forfettario dall'Assemblea. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea coerentemente con la politica di remunerazione adottata dalla Società in base alle disposizioni di legge, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti.

STATUTO FARBANCA S.p.A.

2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, ognuna recante un numero di candidati pari a quello dei Sindaci Effettivi e Supplenti da eleggere, elencati in ordine progressivo.
3. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ciascun azionista può votare una sola lista.
4. Per la presentazione delle liste si applica l'art. 12, comma 12, del presente statuto.
5. Nel caso in cui non siano presentate e/o ammesse liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea candidature in numero pari a quello dei Sindaci Effettivi e Supplenti da eleggere, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione richiesta ai sensi del comma che precede.
6. I Sindaci effettivi e supplenti sono attribuiti, in quest'ordine e in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascuna lista, alle liste che abbiano conseguito ciascuna un numero di voti pari almeno al 35% del capitale sociale, fermo restando che alla lista presentata dalla Capogruppo sono attribuiti in ogni caso almeno il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente, salvo il disposto del successivo comma ottavo.
7. Se una sola lista, diversa da quella della Capogruppo, raggiunge almeno la percentuale di voti di cui al comma precedente, tutti e due i Sindaci Effettivi ed il Sindaco Supplente sono attribuiti a tale lista.
8. Qualora nessuna lista raggiunga un numero di voti pari almeno alla percentuale di cui al precedente comma sesto, i Sindaci effettivi e supplenti vengono nominati, nel predetto ordine, proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista, ferma restando l'attribuzione minima del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente a quella presentata dalla Capogruppo, a norma del precedente comma sesto.
9. Nella eventualità prevista dal precedente comma ottavo, le liste – diverse da quella presentata dalla Capogruppo - che non abbiano raggiunto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale sono escluse dalla ripartizione proporzionale dei Sindaci.
10. In ogni caso in cui si debba procedere ad assegnazione proporzionale, in ipotesi di frazionamento dell'unità, il Sindaco da nominare viene attribuito alla lista con il decimale più elevato.
11. I Sindaci spettanti a ciascuna lista ai sensi dei commi precedenti sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.
12. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5 del presente articolo, qualora non fosse possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà nei modi e con le maggioranze di legge, procedendo a designare anche il Presidente del Collegio Sindacale.
13. In caso di sostituzione di un Sindaco subentra quello Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
14. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci Effettivi o Supplenti per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.
15. I componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
16. I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti dalla legge.
17. Oltre a quanto previsto dalla legge, costituisce causa di ineleggibilità o di

STATUTO FARBANCA S.p.A.

- decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria.
18. I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario di riferimento, nonché presso società nelle quali la Banca detenga anche indirettamente una partecipazione strategica, ai sensi delle applicabili normative, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti.
19. Per la costituzione ed il funzionamento del Collegio, la nomina, le attribuzioni e i doveri dei Sindaci valgono le disposizioni di legge. Le riunioni dei Sindaci possono svolgersi mediante audio-videoconferenza o in sola audioconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, nei termini indicati all'art. 17, comma 3, del presente statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.
20. Il Collegio Sindacale vigila:
- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
 - sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
21. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione legale incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
22. A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di Revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
23. Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.
24. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
25. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
26. Ai sensi della normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, il Collegio Sindacale informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
27. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

STATUTO FARBANCA S.p.A.

28. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
29. I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
30. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
31. Qualora, nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi causa, il Presidente del Collegio Sindacale, ad esso subentra, con le funzioni di Presidente, il Sindaco Supplente eletto nella lista presentata dalla Capogruppo.
32. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, uno degli altri Sindaci Effettivi, ad esso subentra, con le medesime funzioni, il Sindaco Supplente eletto nella lista nell'ambito della quale venne eletto il Sindaco cessato o decaduto.
33. Qualora venga a mancare uno dei Sindaci Supplenti, ovvero nel caso in cui un Sindaco Supplente abbia sostituito ai sensi dei commi precedenti un Sindaco Effettivo cessato o decaduto, al Sindaco Supplente subentra il primo dei non eletti della medesima lista.
34. In tutti i casi in cui si proceda, a norma dei commi precedenti, alla sostituzione di uno o più dei Sindaci Effettivi o Supplenti, i nuovi Sindaci resteranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Collegio.
35. Ove la nomina del Collegio Sindacale non sia avvenuta con voto di lista, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più o tutti i Sindaci, si provvede a norma dell'art. 2401 del codice civile. In caso di voto di lista, ove non sia possibile completare il collegio ai sensi dei commi precedenti, deve essere convocata l'Assemblea perché

provveda all'integrazione del collegio medesimo.

TITOLO IV REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro o, comunque, in possesso dei requisiti di legge. L'incarico di revisione legale dei conti, previa proposta motivata del Collegio Sindacale, è conferito dall'Assemblea in conformità alle previsioni di legge.
2. Ai sensi della normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio all'Autorità di Vigilanza gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia all'Autorità di Vigilanza ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO V DIREZIONE GENERALE

Art. 27

1. Il Direttore Generale:
 1. promuove e dirige il funzionamento della Banca e sovrintende a tutte le operazioni sotto l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
 2. partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

STATUTO FARBANCA S.p.A.

3. propone e sottopone con il suo parere agli Organi amministrativi le pratiche da trattare debitamente istruite;
 4. dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi amministrativi;
 5. provvede all'organizzazione degli uffici, determina le attribuzioni e la destinazione del personale nei limiti di quanto non di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 16.
2. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, del Vice Direttore Generale e degli altri dirigenti.
 3. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Dipendenze (Sedi, Succursali, Filiali, Agenzie o in qualunque altro modo denominate), Recapiti e Rappresentanze sia in Italia che all'estero, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma ad uno o più dipendenti della Società. In quest'ultima ipotesi la procura potrà essere a firma congiunta o disgiunta. Può infine rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
 4. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.
 5. Il Direttore Generale è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

TITOLO VI BILANCIO, UTILI E PERDITE, FONDI DI RISERVA

Art. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, nei termini di legge.

Art. 29

1. L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:
 - alla riserva legale ed agli eventuali stanziamenti per la riserva straordinaria;
 - agli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. Sulla destinazione dell'eventuale utile residuo non distribuito, delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Art. 30

1. Le azioni della Società sono liberamente trasferibili, ed è libera la possibilità di costituire su di esse diritti reali di godimento e/o di garanzia, salvo quanto disposto dal presente Articolo. Ai fini del presente Articolo per "alienazione" di azioni si intende qualunque atto che comporti il trasferimento, totale o parziale, della titolarità delle azioni ovvero dei diritti amministrativi da esse derivanti, ivi compresa la costituzione di diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni che comportino il medesimo effetto.
2. Del pari si considera "alienazione" qualunque atto che comporti il trasferimento e/o la costituzione in capo

STATUTO FARBANCA S.p.A.

all'avente causa di un diritto alla sottoscrizione e/o all'acquisto di azioni della Società cui sia attribuito il diritto di voto, anche se solo limitato.

3. Per l'acquisizione o sottoscrizione di azioni della società si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di partecipazioni al capitale delle Banche.

TITOLO VIII LIQUIDAZIONE

Art. 31

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

TITOLO IX RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Art. 32

1. Per quanto non espressamente previsto nello statuto trovano diretta applicazione le norme di legge, tempo per tempo vigenti in materia di società per azioni, nonché quelle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.

Firmato: Manuela Agostini notaio